

**TRIBUNALE DI BRESCIA**

**SEZIONE SPEC. IMPRESA**

**Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei giudici:**

**dr. Stefano Rosa**

**Presidente**

**dr. Angelina Augusta Baldissera**

**giudice rel.**

**dr. Vincenza Agnese**

**giudice**

**ha pronunciato il seguente**

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n. 6/17 avente ad oggetto la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti *ex artt. 182 bis e septies* l.f., dep. il giorno 29.11.2017 da Ar.Pa.Da. Costruzioni srl in liquidazione, con sede legale in Brescia, Via Campo Marte n.34, osserva quanto segue.

1. La domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposta da Ar.Pa.Da. Costruzioni srl va accolta, risultando verificata la sussistenza dei presupposti di legge.

2. L'accordo risulta pubblicato nel Registro delle Imprese in data 30.11.2017 *ex art. 182 bis* secondo comma l.f. e il ricorso è stato altresì notificato in data 5.12.2017 alla banca alla quale si chiede di estendere gli effetti dell'accordo *ex art. 182 septies* l.f.

Non risultano proposte opposizioni nei termini previsti dalle citate norme.

3. La debitrice ha prodotto, in allegato al ricorso la relazione del professionista di cui all'art. 182-*bis*, 1° comma, l.f. e la documentazione di cui all'art. 161, comma secondo, l.f..

4. Alla proposta di Piano hanno aderito creditori ampiamente superiori al 60% dei crediti complessivi, attraverso l'accordo stipulato in data 23.11.2017 n. 114.992/28362 rep. notaio Luigi Grasso Biondi con Intesa Sanpaolo spa, Unicredit spa e U.B.I. Banca spa, allegato al ricorso.

Il piano prevede due categorie di creditori: a) banche chirografarie (€ 2.035.966,74) e b) creditori non aderenti, rappresentata da fornitori per utenze (€8,48 verso A2A), debiti verso i professionisti incaricati nell'ambito della predisposizione del piano (€ 30.777,38), cui devono aggiungersi debiti verso l'erario per imposte maturate ma non ancora esigibili, come evidenziate dal professionista attestatore (€3.809,00 Imu/Tasi).

Il piano prevede inoltre l'estensione - ai sensi dell'art. 182 *septies* l.f. - delle condizioni di saldo e stralcio concordate con le citate tre banche chirografarie anche a Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa non aderente all'accordo.

5. Nello specifico il piano prevede che i predetti creditori vengano soddisfatti non mediante la liquidazione dell'attivo patrimoniale - in larga parte formato da immobili - ma esclusivamente mediante le disponibilità liquide già esistenti presso le casse sociali, pari a € 136.348,46 e l'apporto di finanza esterna da parte dei due soci, per complessivi € 550.000,00.

Alle tre banche aderenti - e con l'estensione dell'accordo a Banca Popolare di Vicenza ex art. 182 *septies* l.f. - viene infatti offerta a saldo e stralcio la complessiva somma di € 550.000,00, proveniente appunto dai due soci, suddivisa tra le banche in modo da offrire una soddisfazione dei rispettivi crediti pari a circa il 32%.

Con atto di integrazione depositato da Ar.Pa.Da. srl il 14.2.2018, su indicazione del Tribunale, la percentuale del 30,07% originariamente prevista per la banca non aderente Popolare di Vicenza è stata infatti aumentata al 32,72%, corrispondente alla percentuale più alta tra quelle concordate con le tre banche aderenti, al fine di garantire la parità di trattamento.

E' inoltre agli atti la dichiarazione di impegno, condizionata all'omologa dell'accordo, sottoscritta dai soci finanziatori, nella quale si prevede che la restituzione dei predetti importi (senza interessi) avverrà solo in via postergata rispetto al pagamento di tutti gli altri creditori sociali - anche futuri che dovessero sorgere sino agli adempimenti di cancellazione della società dal Registro delle Imprese - e semprechè residui un patrimonio attivo. Nella citata dichiarazione i soci si obbligano altresì a rinunciare all'eventuale prededuzione prevista dall'art. 182 *quater* l.f.

L'erogazione del finanziamento risulta inoltre garantita da quattro fidejussioni bancarie a prima richiesta agli atti, rilasciate a favore di ciascuna delle quattro banche creditrici fino agli importi sopra riconosciuti a saldo e stralcio.

Quanto ai tempi di esecuzione del piano, tanto il pagamento integrale dei creditori non aderenti quanto quello delle banche aderenti è previsto nel breve termine di quindici giorni dall'omologa dell'accordo.

6.La relazione del professionista ex art. 182-bis, 1° comma, l.f. agli atti contiene l'attestazione di veridicità dei dati aziendali, di attuabilità

dell'accordo e di idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei creditori estranei.

Il professionista provvede a tali attestazioni previa corretta indicazione delle verifiche effettuate, nonché della metodologia e dei criteri seguiti, concludendo per l'attuabilità dell'accordo sulla scorta di una valutazione di fattibilità economica del piano che appare immune da vizi logici.

Sussistono inoltre i presupposti per estendere ex art. 182 *septies* l.f. alla banca non aderente Popolare di Vicenza gli effetti dell'accordo stipulato con la categoria "banche chirografarie", nella quale, come detto, è stata inclusa. Constano anzitutto i presupposti quantitativi di cui ai commi 1° e 2° dell'art. 182-*septies* l.f. Come sopra esposto il ceto creditorio di Ar.Pa.Da. srl è infatti rappresentato, per la quasi totalità da banche e quelle aderenti rappresentano il 75,77% dei crediti della categoria "a) banche chirografarie". Inoltre, il credito della non aderente Banca Popolare di Vicenza ha posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle altre banche incluse nella medesima categoria, considerata la natura chirografaria e non altrimenti garantita degli stessi (trattasi di scoperti di conto corrente e di un finanziamento chirografario).

L'attestatore ha inoltre verificato l'insussistenza di "alternative concretamente praticabili" più favorevoli nel caso di liquidazione del patrimonio immobiliare della società, recependo le criticità evidenziate dal perito cui è stata affidata la stima degli immobili in ordine ai valori di incasso e ai tempi di effettivo realizzo, criticità suffragate dal mancato

reperimento di offerte da parte delle agenzie immobiliari a tal fine incaricate dalla società.

Infine la società ricorrente ha ampiamente documentato la fase delle trattative intercorse con l'intero ceto creditorio e in particolare le numerose missive indirizzate alla banca non aderente.

7. Ribadite pertanto la sussistenza di tutti i presupposti di legge e l'assenza di opposizioni, l'accordo di ristrutturazione proposto da Ar.Pa.Da. Costruzioni srl in liquidazione va omologato.

Nulla per le spese, attese la natura del procedimento e l'assenza di opposizioni.

P.Q.M.

omologa l'accordo di ristrutturazione ex artt. 182 *bis* e *septies* l.f. proposto da Ar.Pa. Da. Costruzioni srl in liquidazione, con sede legale in Brescia, Via Campo Marte n.34.

Brescia,27.2.2018

Il presidente  
Dr. Stefano Rosa